

Università
della
Svizzera
italiana

Accademia
di
architettura

Regolamento degli studi di dottorato

2025

**Il presente Regolamento entra in vigore il 21 aprile 2016
e sostituisce quello del 15 giugno 2009.**

Aggiornamento del 16 dicembre 2025.



- Art. 1.
Campo
d'applicazione¹** Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le procedure e gli organi competenti per il conferimento del dottorato dell'Accademia di architettura.
- Art. 2
Titolo**
1. L'Accademia di architettura conferisce i titoli di
 - Doctor of Philosophy in Architettura (Dr. arch.) / Doctor of Philosophy in Architecture (Dr. arch.)
 - Doctor of Philosophy in Scienze tecniche (Dr. sc. tech.) / Doctor of Philosophy in Technical Sciences (Dr. sc. tech.)
 - Doctor of Philosophy in Scienze umane (Dr. phil.) / Doctor of Philosophy in Humanities (Dr. phil.)
 2. I titoli possono essere completati con la menzione di eventuali specializzazioni.
 3. Il titolo di Dottore attesta che il suo detentore è l'autore di una ricerca personale, originale e di alto livello scientifico.
 4. Il titolo è conferito dopo aver completato con esito positivo il programma di dottorato e dopo aver difeso con successo la tesi di dottorato.
- Art. 3
Organi e
competenze** Gli organi preposti per il dottorato sono:
- Il Direttore di tesi
 - Il Collegio dottorale
 - La Giuria di tesi.
- Art. 4
Il Collegio
dottorale**
1. Il Collegio dottorale è formato da almeno tre Professori di ruolo e/o Professori-assistenti della Facoltà, tra cui il rappresentante dell'Accademia nella Commissione ricerca dell'USI.
 2. Il Collegio dottorale è nominato dal Consiglio di Facoltà con mandato biennale, rinnovabile, tenendo conto dei diversi campi disciplinari.
 3. Il Collegio dottorale designa il suo Presidente fra i suoi membri
 4. Le decisioni del Collegio dottorale sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 5. Qualora le circostanze lo richiedano, il Collegio dottorale ha facoltà di riunirsi in seduta telematica.
 6. Al Collegio dottorale competono le attribuzioni definite nel presente regolamento e ogni altra questione relativa alle finalità del presente regolamento che non sia attribuita ad altri organi dal presente regolamento o da altri regolamenti dell'USI, previa delega del Consiglio di facoltà.

¹ I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

Art. 5 Il Direttore di tesi

1. Il Direttore di tesi è un Professore di ruolo, un Professore-assistente, aggregato o titolare della Facoltà.
Può altresì seguire la tesi come co-tutor un docente-ricercatore.
Il Direttore di tesi segue e orienta il lavoro di tesi ed è garante dell'adeguatezza dello stesso rispetto agli standard scientifici internazionali.
Il Collegio dottorale può altresì nominare direttore di tesi un docente dell'Accademia in base alle sue specifiche competenze scientifiche e alla continuità del rapporto di lavoro con l'Accademia.
2. Il Collegio dottorale può autorizzare una conduzione in co-tutela, vale a dire assicurata da due professori di facoltà e/o università diverse, previo il superamento della procedura di ammissione (art.8).
Per formalizzare l'iscrizione è necessario che i rapporti tra le facoltà e/o università in questione vengano regolati da apposite convenzioni e/o regolamenti.

Art. 6 La Giuria di tesi

1. La Giuria di tesi comprende almeno 4 professori: il Direttore di tesi, un professore della Facoltà e due professori esterni all'USI.
2. La composizione della Giuria di tesi è decisa dal Collegio dottorale su proposta del Direttore di tesi.
3. La Giuria designa un presidente fra i suoi membri. Il Direttore di tesi non può essere designato presidente della Giuria.
4. Nel caso di tesi condotta in co-tutela, la Giuria di tesi è composta secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni e/o regolamenti.

Art. 7 Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi agli studi di dottorato i titolari di Master o di una Licenza (ai sensi del precedente ordinamento) di un'Università svizzera, oppure di un titolo svizzero o estero giudicato equivalente dal Collegio dottorale.
2. Il candidato ammesso agli studi di dottorato è regolarmente immatricolato nella Facoltà come studente dottorando, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro con l'USI. L'immatricolazione scade nell'ultimo giorno del mese in cui il candidato ha depositato la versione definitiva della tesi.

Art. 8 Procedura di ammissione al programma di dottorato

1. Salvo diverse indicazioni contenute in un bando di concorso, il candidato agli studi di dottorato inoltra al Collegio dottorale una domanda scritta di ammissione comprendente almeno i seguenti documenti:
 - CV
 - titoli di studio
 - lettera di motivazione
 - almeno una lettera di referenza (non obbligatoria per chi ha conseguito il diploma all'Accademia di architettura).
 - un progetto di tesi approvato dal direttore di tesi o un dossier di ricerche di riconosciuto valore scientifico che anticipa contenuti e tenore della futura tesi.
 - lettera di approvazione del direttore di tesi.

2. I candidati che superano una prima selezione devono essere invitati ad un colloquio che si svolge in presenza del professore responsabile della posizione e di un secondo professore, preferibilmente membro del Collegio dottorale. Il colloquio può svolgersi in teleconferenza. La decisione in merito all'esito del colloquio (o della procedura di ammissione) è comunicata al candidato in forma scritta.
3. Il Direttore di tesi definisce, d'intesa con lo studente dottorando, un percorso di formazione individuale, che sottopone al Collegio dottorale per approvazione al massimo due mesi dall'ammissione al programma di dottorato.
4. Le direttive relative ai singoli programmi di dottorato (art. 9) possono istituire specifiche procedure di ammissione in deroga alle disposizioni precedenti.

Art. 9
Programmi
di dottorato

1. Le Facoltà possono istituire programmi di dottorato, comprendenti corsi con esami offerti dalla Facoltà stessa o da altre istituzioni accademiche.
2. La Facoltà ne definisce il contenuto, le modalità e il carattere obbligatorio in relative direttive.

Art. 10
Contenuto
della tesi

1. La tesi è un elaborato scritto che espone i risultati di una ricerca originale e di rilevante valore scientifico.
2. La tesi può contenere elementi di progetto architettonico (ad es. tipologici, distributivi, tecnici, costruttivi, urbanistici o paesaggistici), purché ritenuti consequenziali e/o illustrativi della ricerca svolta.
La tesi può essere inoltrata sotto forma di un singolo lavoro scientifico originale o di un insieme di lavori scientifici singoli (tesi cumulativa); in questo caso la tesi dovrà essere composta da almeno tre lavori scientifici. In questo caso la tesi dovrà contenere un esteso capitolo introduttivo che comprenda una presentazione dei temi affrontati nei lavori, una discussione della letteratura di riferimento e un riassunto dei risultati ottenuti.

Art. 11
Soggetto
e durata

1. Il soggetto della tesi si iscrive in una delle aree disciplinari dell'Accademia.
2. A partire dalla data di ammissione al dottorato, lo studente dottorando dispone di un lasso di tempo massimo di 12 semestri, per difendere la tesi.
3. In caso di maternità o paternità e per gravi motivi di salute, la dottoranda o il dottorando ha diritto ad una proroga di un anno al massimo.
4. La concessione di una proroga compete al Direttore di tesi; in caso di un suo preavviso negativo, decide il Collegio dottorale.

**Art. 12
Lingua**

1. Lo studente dottorando redige e discute la tesi in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, in accordo con il Direttore di tesi.

**Art. 13
Verifica
dello stato di
avanzamento**

1. Lo studente dottorando presenta annualmente un rapporto sullo stato di avanzamento del proprio lavoro di ricerca. Il suo Direttore di tesi gli notifica la propria valutazione in forma scritta con copia al Presidente del Collegio dottorale.
2. Se lo stato di avanzamento dei lavori o le conoscenze dello studente dottorando sono giudicate insoddisfacenti dal Direttore di tesi, il Collegio dottorale, sentite entrambe le parti, notifica allo studente dottorando le condizioni da soddisfare e gli impone un termine; oppure, nei casi gravi, avvia la procedura di dimissione di cui all'art.14.

**Art. 14
Dimissione e
cambiamento
del Direttore
di tesi: motivi
e procedura**

1. La dimissione dal dottorato può essere decisa qualora non siano più adempite le condizioni per partecipare al programma di studi di dottorato o per ottenere il relativo titolo, segnatamente se:
 - al termine del primo o al massimo del secondo anno, il Direttore di tesi ritiene che il lavoro svolto da parte dello studente dottorando sia inadeguato ai fini del conseguimento del titolo;
 - il programma di dottorato prevede corsi con esami che lo studente dottorando non ha superato, essendone stato definitivamente escluso in virtù del relativo regolamento
 - dovessero sorgere divergenze inconciliabili tra il Direttore di tesi e lo studente dottorando e non sia stato possibile trovare una soluzione che consenta a quest'ultimo di continuare il dottorato con un altro Direttore di tesi
 - negli altri casi previsti dal presente regolamento
2. La procedura è avviata tempestivamente e con adeguato anticipo rispetto ai termini di disdetta contrattuali, mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio dottorale.
3. Il Collegio dottorale, sentite individualmente e/o congiuntamente le parti interessate, ove possibile si adopera per trovare una soluzione che consenta allo studente dottorando la continuazione del dottorato con un altro Direttore di tesi. Negli altri casi decide in merito alla dimissione tenendo conto dei termini contrattuali di disdetta.

**Art. 15
Ricevibilità
della tesi**

1. Quando il Direttore di tesi considera che la tesi possa essere accettata e discussa, la trasmette al Collegio dottorale che, se la reputa ricevibile, la inoltra ai membri della Giuria e organizza una discussione preliminare. Quest'ultima può essere richiesta anche dallo stesso studente dottorando in caso di disaccordo con il Direttore di tesi; la relativa domanda va presentata al Collegio dottorale.
2. La discussione preliminare si svolge alla presenza dei soli membri della Giuria (se necessario, in videoconferenza).

3. Qualora lo ritenga più opportuno, in alternativa alla discussione preliminare, il Direttore di tesi può chiedere agli altri membri della Giuria una valutazione individuale della tesi in forma scritta. Anche in questo caso, lo studente dottorando può nondimeno chiedere al Collegio dottorale di essere convocato ad una discussione preliminare.
A seguito della discussione preliminare o della valutazione scritta, la Giuria di tesi può proporre che la tesi sia
 - a. ammessa alla discussione;
 - b. ammessa alla discussione con oneri;
 - c. respinta.
4. In caso di ammissione alla discussione con oneri, la Giuria raccomanda in forma scritta allo studente dottorando le migliori da apportare alla tesi, al fine di renderla ammissibile alla discussione orale, e concorda con lo studente il periodo di tempo necessario alla revisione della tesi. La tesi riveduta, accompagnata da una sintetica descrizione delle modifiche apportate, viene quindi nuovamente inviata ai membri della Giuria.
Qualora invece fosse giudicata respinta, allo studente dottorando sono concessi sei mesi per ripresentare la tesi alla Giuria per una seconda valutazione. Qualora quest'ultima risultasse nuovamente negativa, il candidato è escluso dal dottorato.
5. Il Collegio dottorale prende atto delle suddette valutazioni e dell'adempimento agli eventuali oneri e si esprime sull'ammissione della tesi alla difesa orale.

Art. 16
Difesa,
discussione
e valutazione

1. La difesa consiste in una presentazione e discussione orale della durata di almeno un'ora durante la quale il candidato espone l'argomento della sua tesi ed è interrogato dai membri della Giuria su questioni attinenti all'ambito disciplinare che la concerne.
2. La presentazione e discussione orale della tesi è pubblica. La deliberazione della Giuria circa la valutazione avviene in sede riservata.
3. Dopo la discussione, la Giuria accetta, rinvia o rifiuta la tesi.
4. Se accetta, la Giuria può comunque richiedere allo studente dottorando modifiche e correzioni della redazione definitiva.
5. Se rinvia, stabilisce i termini della seconda discussione.
6. Se rifiuta, lo studente dottorando è escluso dal dottorato.
7. In caso di accettazione, la giuria assegna alla tesi una delle tre menzioni seguenti:
 - cum laude
 - magna cum laude
 - summa cum laude

Art. 17
Conseguimento
del titolo
di Dottore

1. Il candidato che ha difeso con successo la tesi, ottiene il titolo di dottore solo dopo aver consegnato l'originale della sua tesi nella forma richiesta dalla Facoltà, tenuto conto delle eventuali modifiche e correzioni indicate dalla Giuria.
 Nello specifico:
 - a. Al coordinamento studi della Facoltà (per l'archiviazione interna): una copia cartacea della versione finale della tesi;
 - b. alla Biblioteca dell'Accademia di Architettura di Mendrisio (per l'archiviazione pubblica): una copia del testo completo della tesi (in un unico file) in formato PDF; un file di testo (RTF o TXT).

L'archiviazione, il deposito e la diffusione elettronica della tesi di dottorato è regolamentata da un apposito contratto sottoscritto tra la Biblioteca dell'Accademia di architettura e il candidato.

2. Il diploma menziona il nome, il titolo accademico ottenuto, il titolo della tesi e la data della discussione pubblica.
3. Il diploma è emesso dall'Università della Svizzera italiana e dalla Facoltà / dall'Accademia ed è firmato dal Rettore, dal Decano / Direttore e dal Direttore di tesi.

Art. 18
Diritti d'autore
relativi alla tesi

1. Il redattore della tesi è considerato autore ai sensi della legislazione sui diritti d'autore e gode di tutti i relativi diritti.

Art. 19
Pubblicazione

1. La tesi accettata dalla Giuria può essere pubblicata, se del caso con le sue raccomandazioni.
2. Qualora l'autore rinunci a pubblicare la propria tesi, la Facoltà / l'Accademia, senza scopo di lucro e con l'intento di favorire la divulgazione dei contenuti della tesi, ha il diritto non esclusivo di pubblicarla lei stessa e utilizzarne parti se ha sostenuto l'autore finanziariamente o con mezzi logistici.

Art. 20
Divergenze e
contenzioso

1. Nel caso di controversie tra lo studente dottorando e il suo Direttore di tesi, non risolte nel loro ambito, le parti possono rivolgersi al Presidente del Collegio dottorale che interviene in funzione mediatrice.
2. Se la mediazione fallisce, il Collegio dottorale, sentite le parti, decide. La decisione è comunicata alle parti nella forma scritta.
3. Contro le decisioni del Collegio dottorale è data facoltà di reclamo al Consiglio di Facoltà entro 15 giorni dalla notifica. Contro le decisioni della Facoltà è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

**Art. 20 bis
Provvedimenti
disciplinari
in caso di
violazione
del Codice
etico**

1. La Direzione dell'USI (cfr. art. 4 Regolamento I di applicazione del Codice etico) è competente ad adottare provvedimenti disciplinari e misure in caso di violazione del Codice etico, conformemente alle procedure previste dal relativo Regolamento I di applicazione.
2. Contro tali decisioni, si applicano i rimedi giuridici di cui al Regolamento sopra citato.

**Art. 21
Supplenze**

1. Il Collegio dottorale sorveglia nella misura del possibile che lo studente dottorando possa continuare la sua tesi nel caso in cui il Direttore di tesi si trovi nell'impossibilità di adempiere alle sue funzioni.

**Art. 22
Tasse**

1. Le tasse sono definite conformemente all'art. 16 del Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni dell'USI.

**Art. 23
Entrata
in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2016 e sostituisce il Regolamento del 15 giugno 2009. Esso si applica agli studenti di dottorato immatricolati a partire dall'a.a. 2015-16, fatti salvi gli art. 20 e 21 che sono immediatamente applicabili a tutti gli studenti di dottorato immatricolati.

Elenco aggiornamenti

Art. 2.1 Modificato con decisione del Consiglio dell'Accademia, 18.11.2021. Approvato dal Senato, 2.12.2021.

Art. 8.1 Modificato con decisione del Consiglio dell'Accademia, 18.11.2021. Approvato dal Senato, 2.12.2021.

Art. 17.1 Modificato con decisione del Consiglio dell'Accademia, 18.11.2021. Approvato dal Senato, 2.12.2021.

Art. 20 bis Modificato con decisione del Consiglio dell'Accademia, 17.04.2025.

Università
della
Svizzera
italiana



**Accademia
di
architettura**

**Regolamento
degli studi
di dottorato**